



Dip. Edilizia

E/M.M.

Roma lunedì 20 aprile 2009

Segreterie Territoriali  
F.I.L.L.E.A.

Segreterie e Coordinamenti  
Regionali F.I.L.L.E.A.

LORO SEDE

**Oggetto:** Sentenza CONSIGLIO DI STATO N. 1458/2009

Care/i compagne/i.

Nella sentenza richiamata in oggetto, che alleghiamo, ANAS spa si è vista riconoscere in Appello la regolarità di una gara di appalto sulla quale si era pronunciato, con sentenza n.1138 del 2008 il TAR Calabria- Catanzaro accogliendo il ricorso proposto da Sammarco srl avverso la revoca della aggiudicazione.

In pratica si afferma che la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE, deve essere sempre presente negli appalti (nella fattispecie pubblici) dal momento della partecipazione alla gara sino alla fine dell'appalto.

Se la regolarità manca la Pubblica Amministrazione deve sciogliere l'appalto. Anche se c'è stata una irregolarità temporanea.

Nella sentenza si dice anche, richiamando il DM 24 ottobre 2007, che dopo l'entrata in vigore del provvedimento citato e per le procedure di appalto successive a quella data è consentito di "sanare" la posizione irregolare entro 15 gg.

Certi di aver fatto cosa gradita vi salutiamo cordialmente.

p. Dipartimento Edilizia  
(M. Cavallini)

p. Segreteria Nazionale  
(M. Macchiesi)

All: sentenza in oggetto